



## **COMUNE DI SOLERO**

Provincia di Alessandria

Piazza Libertà, 1 - c.a.p. 15029 - Telefono (0131) 217213 - Fax (0131) 217720

Codice fiscale e partita i.v.a. n. 00411440068

**Ordinanza n. 10**

**Data 16.03.2020**

**Oggetto: DPCM 11.03.2020 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA - DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI ED IL PERSONALE DIPENDENTE E PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE COMUNALI**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**VISTA** l'emergenza sanitaria in corso;

**VISTI** gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

**VISTO**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

**VISTO**, in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

**PRESO ATTO** di quanto previsto dall'art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza."*;

**CONSIDERATO** che il ridotto numero di personale in forza presso questo Ente rende ancor più difficoltosa la gestione della fase emergenziale per scarsità di mezzi, persone e formazione;

**VALUTATO INDISPENSABILE**, in ogni caso, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, procedendo all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate, ed individuando, pertanto, le attività indifferibili da rendere in presenza;

**RITENUTA** la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

## **ORDINA**

- a) **che la sede comunale rimanga fino al 3.4.2020 ordinariamente chiusa al pubblico ed all'utenza che potrà accedervi solo in casi di indifferibilità ed urgenza previo appuntamento telefonico contattando il Comune;**

### **Pertanto:**

- l'accesso agli uffici, anche ai fini dello svolgimento dei servizi essenziali, potrà avvenire solo da parte della persona interessata con modalità tali da garantire la distanza di almeno un metro tra le persone;
- i dipendenti garantiranno reperibilità telefonica per le attività essenziali e per i casi di necessità ed urgenza dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 12.00 , al numero 0131 217213

- in ogni caso gli uffici pubblici comunali garantiranno modalità alternative di contatto con l'utenza;
- con utilizzo primario della PEC [protocollo@pec.comune.solero.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.solero.al.it)
- avvisi pubblici sul sito web istituzionale [www.comune.solero.al.it](http://www.comune.solero.al.it)
- contatto telefonico al numero: 0131 217213

**b) che, fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020, e salvo prosieguo, sulla base delle indicazioni degli organi di gestione dell'emergenza le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":**

- Attività della protezione civile;
- Attività della polizia locale;
- Attività urgenti dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
- Attività urgenti dei servizi sociali;
- Attività del protocollo comunale;
- Attività urgenti dei servizi finanziari;
- Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;
- Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso;
- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria ed urgente di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;

**c) dette attività dovranno essere svolte:**

- in ogni caso, prioritariamente secondo la modalità del "lavoro agile" o "smart working", a presidio della salute pubblica, ferma la reperibilità dei dipendenti;
- presso la sede comunale, dai dipendenti come individuati dai responsabili di settore, con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

**d) solo i dipendenti in servizio, continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità; i debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria;**

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

#### **ORDINA, ALTRESI'**

che il presente provvedimento

- sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente con immediatezza e che allo stesso venga data massima diffusione tramite pubblicazione sulla Home page del sito istituzionale ed affissione;
- sia trasmesso ai seguenti organi:
  - alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
  - al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente;
  - al Comando — Stazione dei Carabinieri di competenza territoriale;

- ai Responsabili di Settore al fine di divulgarlo al personale dipendente unitamente alle proprie disposizioni ed in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.
- Al Segretario comunale;

#### **AVVERTE**

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al TAR competente o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

2. **DI DARE ATTO** che tutte le attività di protezione civile di competenza comunale sono da intendersi quali attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, pertanto, i dipendenti assegnati al COC, dovranno garantire la presenza a garantire l'assolvimento delle relative funzioni, se pur non in necessaria compresenza.

Solero, 16.03.2020

IL SINDACO  
*F.to Ing. Giovanni Ercole*